

## Il Regolamento REACH e la Banca Dati SCIP: prossima scadenza al 5 gennaio 2021

16 novembre 2020 – versione 1.0

Il Regolamento REACH permette di acquisire conoscenze sui pericoli, sugli usi e sui rischi delle sostanze utilizzate in molteplici processi di produzione di beni e servizi.

Uno degli obiettivi del Regolamento REACH è quello di eliminare progressivamente l'uso delle sostanze più pericolose, denominate sostanze estremamente preoccupanti (SVHC, Substances of Very High Concern), promuovendone la sostituzione con alternative tecnologiche o sostanze più sicure. La riduzione della presenza di sostanze pericolose nei materiali da recuperare è fondamentale per favorire la transizione verso un modello di economia circolare.

Il Regolamento REACH prevede l'obbligo di comunicazione lungo la catena di approvvigionamento delle informazioni sulle sostanze negli articoli (articolo 33, paragrafo 1 del Regolamento REACH); il funzionamento di tale sistema di scambio di informazioni favorisce la tracciabilità delle sostanze chimiche nei prodotti. Tale comunicazione è utile anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento REACH sulla possibilità per il consumatore di richiedere informazioni sulla presenza di sostanze SVHC nei prodotti presenti sul mercato. Le informazioni saranno rese note attraverso la Banca Dati SCIP, che, quindi, deve essere arricchita attraverso le comunicazioni che gli obbligati dovranno effettuare.

**Quando:** dal 5 gennaio 2021

**Chi:** I seguenti fornitori di articoli devono fornire informazioni all'ECHA:

- produttori e assemblatori dell'UE,
- importatori dell'UE,
- distributori dell'UE di articoli e altri attori della catena di approvvigionamento che immettono articoli sul mercato.

I dettaglianti e gli altri soggetti della catena di approvvigionamento che forniscono articoli direttamente ed esclusivamente ai consumatori sono esentati dall'obbligo di presentare informazioni alla banca dati SCIP.

**Cosa:** dati che consentano l'identificazione dell'articolo;

- il nome, l'intervallo di concentrazione e l'ubicazione della/e sostanza/e presente/i nell'elenco delle sostanze candidate presente/i in quell'articolo;
- altre informazioni che consentano l'uso sicuro dell'articolo, in particolare che ne garantiscano la corretta gestione quando viene convertito in rifiuto.

**Come:** L'ECHA ha stabilito che le informazioni da trasmettere al database SCIP devono essere nel formato IUCLID.